



REPUBBLICA ITALIANA

# Regione Lombardia

## BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 22 DICEMBRE 2003

**SERIE STRAORDINARIA INSERZIONI**

### **«Unione dei Comuni della Valletta»**

(Comuni di Perego, Rovagnate, Santa Maria Hoè)

#### **ATTO COSTITUTIVO – STATUTO**

Adottato dai Consigli Comunali di:

Perego con deliberazione n. 27 del 18 ottobre 2003

Rovagnate con deliberazione n. 53 del 22 ottobre 2003

Santa Maria Hoè con deliberazione n. 48 del 21 ottobre 2003

**ATTO COSTITUTIVO**  
**dell'«Unione dei Comuni della Valletta»**  
**tra i Comuni di Perego, Rovagnate e Santa Maria Hoè**

L'anno duemilatre il giorno trenta del mese di ottobre, alle ore 20.15, nella residenza municipale del Comune di Rovagnate, Villa Sacro Cuore n. 24, innanzi a me dott. Del Giacomo Vincenzo Segretario Generale del Comune di Rovagnate, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica ai sensi dell'art. 97 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267, sono comparsi i signori:

- RIZZO rag. Roberto Vincenzo nato a Caltanissetta (CL) il 4 settembre 1947, residente a Perego (LC) in via Volta n. 20, il quale interviene nel presente atto esclusivamente nella sua qualità di Sindaco del Comune di Perego con sede in via Montegrappa n. 1 - p. IVA 00632550133 cod. fisc. 85002440130 - ove si domicilia per la carica in nome e per conto e nell'interesse del quale agisce in esecuzione della deliberazione consiliare n. 27 del 18 ottobre 2003, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale (allegato «A»), con la quale sono state approvate le proposte di atto costitutivo e di Statuto dell'Unione della Valletta tra i Comuni di Perego, Rovagnate e Santa Maria Hoè;
- PANZERI ing. Marco nato a Lecco (CO) il 1° marzo 1972 residente a Rovagnate (LC) in via Sara Inferiore n. 9, il quale interviene nel presente atto esclusivamente nella sua qualità di Sindaco del Comune di Rovagnate con sede in via Sacro Cuore n. 24 - p. IVA 00767240138 cod. fisc. 85001350132 - ove si domicilia per la carica in nome e per conto e nell'interesse del quale agisce in esecuzione della deliberazione consiliare n. 53 del 22 ottobre 2003, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale (allegato «B»), con la quale sono state approvate le proposte di atto costitutivo e di Statuto dell'Unione della Valletta tra i Comuni di Perego, Rovagnate e Santa Maria Hoè;
- CORBETTA avv. Roberto nato a Lecco (CO) il 23 febbraio 1967 e residente a Santa Maria Hoè (LC) in via dei Ronchi n. 12 il quale interviene nel presente atto esclusivamente nella sua qualità di Sindaco del Comune di Santa Maria Hoè con sede in Piazza Mercato n. 2 - p. IVA 00666180138 cod. fisc. 85001330134 - ove si domicilia per la carica in nome e per conto e nell'interesse del quale agisce in esecuzione della deliberazione consiliare n. 48 del 21 ottobre 2003, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale in copia conforme all'originale (allegato «C»), con la quale sono state approvate le proposte di atto costitutivo e di Statuto dell'Unione della Valletta tra i Comuni di Perego, Rovagnate e Santa Maria Hoè;

Detti signori, della cui identità personale e qualifica io Segretario Comunale sono certo, rinunciano di comune accordo con il mio consenso all'assistenza dei testimoni a questo atto;

**PREMESSO CHE**

- Il Comune di Perego con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 24 marzo 2003 approvava l'indirizzo politico-amministrativo in merito alla costituzione dell'Unione di Comuni fra Perego, Rovagnate e Santa Maria Hoè nonché la convenzione per lo svolgimento in modo coordinato delle funzioni finalizzate alla costituzione dell'Unione;
- Il Comune di Rovagnate con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 25 febbraio 2003 approvava l'indirizzo politico-amministrativo in merito alla costituzione dell'Unione di Comuni fra Perego, Rovagnate e Santa Maria Hoè nonché la convenzione per

lo svolgimento in modo coordinato delle funzioni finalizzate alla costituzione dell'Unione;

- Il Comune di Santa Maria Hoè con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 21 febbraio 2003 approvava l'indirizzo politico-amministrativo in merito alla costituzione dell'Unione di Comuni fra Perego, Rovagnate e Santa Maria Hoè nonché la convenzione per lo svolgimento in modo coordinato delle funzioni finalizzate alla costituzione dell'Unione;
- I Comuni di Perego, Rovagnate e Santa Maria Hoè con le deliberazioni consiliari sopra citate di cui agli allegati «A», «B», «C», hanno approvato la proposta di atto costitutivo dell'Unione denominata «Unione dei Comuni della Valletta» costituita dai Comuni di Perego, Rovagnate e Santa Maria Hoè e di Statuto dell'Unione;

**TUTTO CIÒ PREMESSO, SI STIPULA**  
**E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

tra i Comuni di Perego, Rovagnate e Santa Maria Hoè, rappresentati dai rispettivi Sindaci, è costituita con il presente

**ATTO COSTITUTIVO**

l'Unione dei Comuni di Perego, Rovagnate e Santa Maria Hoè, denominata

**UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA**

- Perego abitanti 1.586 (censimento 2001) estensione kmq 4,30;
- Rovagnate abitanti 2.570 (censimento 2001) estensione kmq 4,59;
- Santa Maria Hoè abitanti 1.995 (censimento 2001) estensione kmq 2,83;
- Unione dei Comuni della Valletta abitanti 6.151 (censimento 2001) estensione kmq 11,72.

Ente Locale Autonomo così costituito ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Unione è costituita per l'esercizio dei servizi e delle funzioni proprie dei Comuni che la compongono così come specificato nello Statuto stesso dell'Unione.

La sede dell'Unione è stabilita in Rovagnate in Villa Sacro Cuore, già sede municipale del Comune di Rovagnate.

I servizi, le funzioni, le attività, il funzionamento dell'Unione ed i rapporti tra l'Unione medesima ed i Comuni che ne fanno parte, sono normati dallo Statuto dell'Unione approvato unitamente alla proposta dell'atto costitutivo. Sono organi dell'Unione il Consiglio dell'Unione, la Giunta dell'Unione, il Presidente dell'Unione.

Sono cariche istituzionali il Presidente dell'Unione, il Vice Presidente dell'Unione e il Presidente del Consiglio dell'Unione.

L'Unione è costituita a tempo indeterminato, salvo recesso o scioglimento, così come previsto e disciplinato all'articolo 4 dello Statuto dell'Unione.

E richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto, che ho letto, con gli allegati, ai signori qui convenuti i quali, da me interpellati, lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con me Segretario Comunale.

Consta il presente atto di quattro pagine scritte con mezzo meccanico a stampa indelebile da persona di mia fiducia per quattro facciate e righe undici della quinta.

Comune di Perego

Il sindaco: *Rizzo Roberto Vincenzo*

Comune di Rovagnate

Il sindaco: *Panzeri Marco*

Comune di Santa Maria Hoè

Il sindaco: *Corbetta Roberto*

L'ufficiale rogante:

*Del Giacomo Vincenzo*

**STATUTO DELL'UNIONE****INDICE-SOMMARIO****Titolo I  
ELEMENTI COSTITUTIVI**

- Art. 1 - Principi fondamentali
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Sede, stemma e albo pretorio
- Art. 4 - Recesso e scioglimento dell'Unione
- Art. 5 - Allargamento dell'Unione

**Titolo II  
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

- Art. 6 - Organi dell'Unione
- Art. 7 - Cariche istituzionali
- Art. 8 - Il Consiglio dell'Unione
- Art. 9 - Procedura di nomina dei rappresentanti
- Art. 10 - Il Presidente del Consiglio dell'Unione
- Art. 11 - Competenze del Consiglio dell'Unione
- Art. 12 - Convocazione del Consiglio
- Art. 13 - Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio
- Art. 14 - Funzionamento del Consiglio
- Art. 15 - Il Presidente e la Giunta dell'Unione
- Art. 16 - Competenza della Giunta dell'Unione
- Art. 17 - Decadenza e revoca dei componenti della Giunta
- Art. 18 - Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione
- Art. 19 - Divieto di incarichi e consulenze
- Art. 20 - Permessi, indennità
- Art. 21 - Regolamenti
- Art. 22 - Controllo sugli atti dell'Unione
- Art. 23 - Norme generali per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta

**Titolo III  
PARTECIPAZIONE**

- Art. 24 - Criteri generali
- Art. 25 - Decisioni di grande interesse pubblico
- Art. 26 - Istanze, osservazioni, proposte
- Art. 27 - Referendum consultivo

**Titolo IV  
FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI**

- Art. 28 - Rapporto con i Comuni componenti l'Unione
- Art. 29 - Convenzioni e commissioni tecniche
- Art. 30 - Accordi di programma

**Titolo V  
UFFICI E PERSONALE**

- Art. 31 - Il Segretario dell'Unione
- Art. 32 - Organizzazione degli uffici
- Art. 33 - Personale dell'Unione

**Titolo VI  
ORDINAMENTO FINANZIARIO**

- Art. 34 - Ordinamento
- Art. 35 - Risorse finanziarie
- Art. 36 - Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione
- Art. 37 - Attività finanziaria
- Art. 38 - Bilancio
- Art. 39 - Rendiconto di gestione
- Art. 40 - Controllo interno
- Art. 41 - Revisione economico-finanziaria
- Art. 42 - Servizio di Tesoreria

**Titolo VII  
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 43 - Norme generali di rinvio
- Art. 44 - Personale

- Art. 45 - Segretario dell'Unione
- Art. 46 - Presidente dell'Unione
- Art. 47 - Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 48 - Gestione del servizio di tesoreria
- Art. 49 - Entrata in vigore

**Titolo I  
ELEMENTI COSTITUTIVI***Art. 1 - Principi fondamentali*

1. L'Unione dei Comuni della Valletta – in seguito chiamata «Unione» – è costituita volontariamente dai Comuni di Perego, Rovagnate e Santa Maria Hoè, a partire dalla data di sottoscrizione dell'Atto Costitutivo.

2. L'Unione è Ente Locale, fa parte del sistema delle autonomie locali della Repubblica Italiana, delle comunità locali della Regione Lombardia e della Provincia di Lecco ed è costituita per l'esercizio delle funzioni e dei servizi indicati nel successivo art. 2.

3. Il presente Statuto è approvato, unitamente allo schema dell'atto costitutivo dell'Unione, dai Consigli Comunali di Perego, Rovagnate e Santa Maria Hoè, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

4. L'Unione è costituita dall'insieme dei territori dei Comuni di Perego, Rovagnate e Santa Maria Hoè.

5. L'Unione ha durata indeterminata.

*Art. 2 - Finalità*

1. L'Unione ha lo scopo di migliorare la qualità dei servizi erogati e di ottimizzare le risorse economico-finanziarie, umane e strumentali e può esercitare in forma unificata, per i Comuni aderenti, tutte le funzioni e servizi comunali che la legge non riserva espressamente ai singoli Comuni.

In particolare, in fase di prima applicazione e nel medio periodo, all'Unione sono affidabili l'esercizio delle seguenti funzioni e servizi:

- 1) servizio di gestione del centro sportivo polivalente intercomunale;
- 2) servizio sport e tempo libero;
- 3) servizio di polizia locale;
- 4) servizio di assistenza sociale;
- 5) servizio gestione rifiuti;
- 6) gestione dell'istituto Comprensivo Statale di Rovagnate e relativo protocollo di intesa;
- 7) servizio acquedotto;
- 8) servizio fognatura;
- 9) servizio depurazione;
- 10) servizio di prevenzione del randagismo;
- 11) servizio di segreteria;
- 12) servizio amministrativo;
- 13) servizio illuminazione strade;
- 14) servizio manutenzione strade;
- 15) diritto allo studio;
- 16) servizio biblioteca e cultura;
- 17) servizio ufficio tecnico;
- 18) servizio anagrafe;
- 19) servizio tributi;
- 20) servizio cimiteriale;
- 21) servizio trasporto scolastico;
- 22) attività giovanili;
- 23) catasto;
- 24) servizio protezione civile;
- 25) servizio distribuzione gas metano.

Le funzioni e i servizi dovranno essere svolti privilegiando lo strumento della programmazione, determinando gli obiettivi, nell'ambito dei bilanci di previsione.

2. Il conferimento all'Unione delle competenze comunali avviene tramite apposita delibera consiliare da parte di ciascun Comune, votata con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. La delibera dovrà prevedere gli indirizzi per il conferimento.

Il trasferimento delle competenze comunali all'Unione è deliberato dai Comuni mediante apposita deliberazione, delle singole Giunte comunali adottate in attuazione degli atti fondamentali costitutivi dell'Unione e alle delibere consiliari già assunte dai Consigli comunali. In essa dovranno essere approvati i regolamenti attuativi e l'organizzazione, nonché indicati i tempi e le modalità per il trasferimento delle dotazioni organiche e finanziarie.

3. All'Unione possono essere attribuite altre funzioni e/o servizi, con deliberazione modificativa del presente statuto, adottata dai Consigli Comunali con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche statutarie sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a tutte le modifiche statutarie.

4. L'Unione persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche, sindacali alla amministrazione.

5. L'Unione svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

6. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi e nei piani dello Stato, della Regione Lombardia e della Provincia di Lecco, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

7. I rapporti con i Comuni limitrofi, la Comunità Montana Lario Orientale, il Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone, la Provincia di Lecco, la Regione Lombardia ed eventuali altri nuovi Enti o società sono uniformati ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di competenza.

#### *Art. 3 - Sede, stemma e albo pretorio*

1. L'Unione ha sede nel Comune di Rovagnate, presso la sede municipale.

2. Presso la sede dell'Unione si svolgono di norma le adunanze degli organi collegiali. Il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio dell'Unione possono disporre la riunione degli organi in luoghi diversi dalla sede dell'Unione. Le modalità di convocazione in sede differente sono stabilite da norma regolamentare.

3. Presso la sede, la Giunta dell'Unione individua apposito spazio da destinare ad albo pretorio dell'Unione, per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento. Il dipendente incaricato cura la tenuta dell'albo e l'affissione degli atti soggetti a pubblicazione e ne attesta l'avvenuta pubblicazione.

4. Lo stemma dell'Unione è così descritto: un cerchio nero con sfondo bianco che racchiude i tre stemmi comunali con la scritta «Unione dei Comuni della Valletta» nel semicerchio superiore. Gli stemmi comunali sono così disposti in alto a sinistra lo stemma del Comune di Santa Maria Hoè, in alto a destra lo stemma del Comune di Pergo ed in basso al centro lo stemma del Comune di Rovagnate.

#### *Art. 4 - Recesso e scioglimento dell'Unione*

1. Lo scioglimento dell'Unione è deliberato da ciascun Consiglio Comunale dei Comuni componenti a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati.

2. Il recesso dall'Unione di uno solo dei Comuni, è deliberato dal Consiglio Comunale a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri assegnati e non determina lo scioglimento dell'Unione stessa, fatte salve le modifiche statutarie conseguenti. Il recesso di un Comune dall'Unione non può gravare effetti patrimoniali negativi sull'anda-

mento di rapporti ad efficacia protratta nel tempo già instaurati dall'Unione, anche nell'interesse del Comune poi receduto.

Il recesso dall'Unione comporta, per il Comune fuoriuscito, il pagamento del doppio dei costi complessivi annuali generali e dei servizi conferiti all'Unione al momento del recesso, per quanto di competenza.

3. Il recesso deve essere deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno e ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. Il recesso dall'Unione di due dei tre Comuni, secondo la procedura del precedente comma, comporta l'automatico scioglimento dell'Unione.

5. L'Unione si scioglie anche quando almeno due Comuni sui tre costituenti l'Unione non abbia provveduto a designare i propri rappresentanti entro il termine previsto dal successivo art. 8, 4° comma; in tal caso, ciascuno dei Consigli Comunali delibera la presa d'atto dell'avvenuto scioglimento.

6. Nella deliberazione di scioglimento deve essere indicato il nominativo della persona incaricata della liquidazione dell'attività dell'Unione scelto dai tre Sindaci. In mancanza di una decisione congiunta, la nomina del liquidatore è effettuata dal Prefetto di Lecco.

7. Al termine dell'attività dell'Unione, l'incaricato della liquidazione trasmette alle Amministrazioni dei Comuni componenti la deliberazione di riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi: i Consigli Comunali provvedono a ratificare la citata deliberazione, iscrivendo le spese e le entrate spettanti nei relativi capitoli di bilancio, in base alla normativa vigente.

8. Il personale comunale funzionalmente assegnato all'Unione, come specificato nel successivo Titolo V, torna a svolgere la propria attività lavorativa presso il Comune di provenienza che lo vede inserito nella propria dotazione organica. Qualora esista personale assunto direttamente dall'Unione occorre sia individuato il piano di redistribuzione del personale tra i Comuni. Nel caso non si raggiunga l'accordo sul piano di redistribuzione del personale, provvederà d'ufficio, sentiti i Sindaci, il commissario liquidatore.

#### *Art. 5 - Allargamento dell'Unione*

1. L'allargamento dell'Unione è deliberato da ciascun Consiglio Comunale dei Comuni componenti a maggioranza qualificata dei 2/3 dei Consiglieri, fatte salve tutte le modifiche statutarie necessarie.

### **Titolo II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE**

#### *Art. 6 - Organi dell'Unione*

1. Sono organi dell'Unione:

- il Consiglio;
- la Giunta;
- il Presidente dell'Unione.

2. Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

#### *Art. 7 - Cariche istituzionali*

1. Si individuano le seguenti tre cariche istituzionali:

- il Presidente dell'Unione;
- il Vice Presidente dell'Unione;
- il Presidente del Consiglio dell'Unione.

2. Possono accedere a tali cariche solo i Sindaci dei Comuni costituenti l'Unione.

3. Le cariche non possono essere cumulate.

4. La durata della nomina è fissata in due anni. Alla scadenza, si applica il criterio della turnazione: il Presidente del Consiglio assume la carica di Vice Presidente dell'Unione, quest'ultimo diviene Presidente dell'Unione il quale assume la carica di Presidente del Consiglio dell'Unione.



5. La prima nomina è così stabilita:

- Presidente dell'Unione il Sindaco di Santa Maria Hoè;
- Vice Presidente dell'Unione il Sindaco di Perego;
- Presidente del Consiglio dell'Unione il Sindaco di Rovagnate.

6. La turnazione delle cariche avviene il 1° gennaio. La prima nomina, indipendentemente dalla data di costituzione dell'Unione e in via transitoria, ha durata fino al 31 dicembre 2005.

7. Ad ogni rinnovo, a seguito scioglimento di ogni singolo Consiglio Comunale, il Sindaco pro tempore neoeletto subentra nella carica, in capo al proprio Comune, al precedente rappresentante dall'istante della convalida dell'elezione.

8. Decade dalla carica istituzionale e da Consigliere dell'Unione il Sindaco che sia cessato, per qualsiasi motivo, dalla propria carica. Fino all'elezione del nuovo Sindaco il Comune è rappresentato, in una delle tre cariche istituzionali, in Consiglio e in Giunta dal soggetto che ne esercita le funzioni ai sensi di legge.

#### *Art. 8 - Il Consiglio dell'Unione*

1. Il Consiglio dell'Unione è espressione dei Comuni partecipanti all'Unione ed è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio è composto da dodici Consiglieri, quattro in rappresentanza di ogni Comune. Ciascun Consiglio Comunale provvede a designare i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione, eleggendoli fra i componenti del Consiglio Comunale stesso.

3. I quattro rappresentanti comunali sono così individuati:

- il Sindaco, membro di diritto;
- due Consiglieri Comunali in rappresentanza del gruppo di maggioranza;
- un Consigliere Comunale in rappresentanza del o dei gruppi di minoranza.

4. La nomina deve essere effettuata entro trenta giorni dalla data di costituzione dell'Unione.

5. Per ogni successivo rinnovo, a seguito scioglimento di ogni singolo Consiglio Comunale, la nomina dei nuovi rappresentanti comunali deve essere fatta entro trenta giorni dalla data di insediamento.

6. Il rinnovo dei rappresentanti comunali, nel Consiglio dell'Unione, avviene ogniqualvolta si proceda all'elezione del Sindaco ed al rinnovo del Consiglio Comunale di uno dei tre Comuni.

7. In caso di decadenza o cessazione, per qualsiasi causa, di un componente del Consiglio dell'Unione, il Consiglio Comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza.

8. Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono irrevocabili hanno effetto immediato dalla data di presentazione al protocollo dell'Unione.

9. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si verificasse quanto previsto all'art. 8 - comma 8, i Consiglieri dell'Unione rappresentanti del Comune in questione decadono. Le loro funzioni, fino all'elezione del nuovo Consiglio Comunale, sono esercitate dal soggetto che subentra al Consiglio ai sensi di legge.

#### *Art. 9 - Procedura di nomina dei rappresentanti*

1. Le votazioni, per l'elezione dei rappresentanti comunali si svolgono sulla base di un sistema di due liste, una recante i Consiglieri di maggioranza e l'altra recante i Consiglieri di minoranza.

2. Le due liste sono votate in maniera separata a scrutinio segreto, nell'ambito della stessa seduta, dal Consiglio Comunale nel suo complesso. Spetta ai gruppi di minoranza e al gruppo di maggioranza, con votazione separata

e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina del loro rappresentante nel Consiglio dell'Unione.

3. In caso di parità, è eletto il Consigliere più anziano d'età.

4. Se dopo tre votazioni non si perviene alla nomina dei rappresentanti di maggioranza o di minoranza, provvederà il Sindaco con proprio decreto.

#### *Art. 10 - Il Presidente del Consiglio dell'Unione*

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto dal Presidente del Consiglio. In caso di sua assenza o suo impedimento è presieduto dal Vice Presidente dell'Unione.

2. In caso di parità nelle votazioni a scrutinio palese, prevale il voto del Presidente.

Nel caso di votazione a scrutinio segreto e solo in presenza di un numero pari di votanti, il Presidente esprime doppio voto contemporaneamente su due schede distinte durante ogni votazione.

3. Il Presidente del Consiglio convoca le sedute del Consiglio e, sentito il Presidente dell'Unione, predispone l'ordine del giorno.

#### *Art. 11 - Competenze del Consiglio dell'Unione*

1. Il Consiglio dell'Unione, tenendo conto dei parametri qualitativi e dei criteri gestionali che i Comuni abbiano eventualmente indicato negli atti di conferimento dei singoli servizi, determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando tutti gli atti previsti dal d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.).

2. Il Consiglio, in particolare, è competente per l'adozione dei seguenti atti fondamentali:

- a) la convalida dei propri componenti;
- b) i regolamenti, gli statuti delle aziende speciali e i principi per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- c) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, il programma delle opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- d) le convenzioni con Comuni e Province, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
- e) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;
- f) la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Unione a società di capitale, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
- g) l'ordinamento dei tributi dell'Unione relativo ai servizi delegati;
- h) la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio dell'Unione e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- j) la determinazione di eventuali contributi annui che i Comuni componenti devono corrispondere;
- k) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta e le concessioni che non siano espressamente previste in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari;
- l) gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità alla vigente normativa statale e regionale, ed i pareri da rendere in materia.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza dagli altri organi dell'Unione, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere assunte dalla Giunta dell'Unione e che devono essere sottoposte a ra-

tifica del Consiglio nella sua prima seduta, nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il Consiglio dell'Unione promuove altresì il coordinamento delle decisioni dei singoli Comuni nelle materie di loro competenza può proporre, quindi, schemi di deliberazioni da adottare.

#### *Art. 12 - Convocazione del Consiglio*

1. Il Consiglio dell'Unione è convocato:

- di norma dal Presidente del Consiglio su ordine del giorno proposto dal Presidente dell'Unione;
- su richiesta scritta di almeno 2/5 dei Consiglieri dell'Unione.

2. Il Consiglio dell'Unione non può autoconvocarsi.

3. La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso scritto del Presidente del Consiglio, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

4. Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere notificato a ciascun Consigliere almeno cinque giorni prima della data di convocazione della seduta; per le sedute straordinarie, l'avviso deve essere notificato a ciascun Consigliere almeno tre giorni prima della data di convocazione. Nel computo complessivo dei giorni, non si deve tener conto del giorno della notifica mentre occorre considerare il giorno della seduta.

5. Nei casi d'urgenza è sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco degli argomenti da trattare, sia notificato 24 ore prima della data della convocazione; in tali casi, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

6. La notifica dell'avviso deve essere certificata o mediante ricevuta di lettera raccomandata o da dichiarazione del dipendente incaricato.

7. L'elenco degli oggetti da trattare è pubblicato all'albo pretorio dell'Unione entro gli stessi termini di cui al precedente comma 3.

8. La seconda convocazione non potrà avere luogo lo stesso giorno.

#### *Art. 13 - Validità delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio*

1. Il Consiglio dell'Unione è validamente riunito quando siano presenti 2/3 dei Consiglieri assegnati, compreso il Presidente del Consiglio.

2. In seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno cinque componenti, compreso il Presidente del Consiglio.

3. Le deliberazioni del Consiglio dell'Unione sono, di norma, assunte a maggioranza assoluta dei votanti, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente o dagli atti di conferimento dei servizi all'Unione.

#### *Art. 14 - Funzionamento del Consiglio*

1. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e la presentazione e la discussione delle proposte.

2. Il Consiglio dell'Unione è presieduto secondo quanto previsto all'art. 10 – comma 1.

#### *Art. 15 - Il Presidente e la Giunta dell'Unione*

1. La Giunta dell'Unione è composta dalle tre cariche istituzionali dell'Unione (Presidente, Vice Presidente e Presidente del Consiglio dell'Unione) e da un numero di Assessori fino a quattro. È presieduta dal Presidente dell'Unione.

2. Gli Assessori sono nominati dal Presidente dell'Unione di concerto con il Vice Presidente e il Presidente del Consiglio dell'Unione.

3. La Giunta dell'Unione deve essere formata da com-

ponenti delle Giunte e/o dei Consigli Comunali dei Comuni associati.

4. Gli Assessori che non ricoprono la carica di Consigliere dell'Unione, partecipano al Consiglio dell'Unione per le materie ad essi attribuite quali relazionanti e referenti senza diritto di voto.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini sino al terzo grado di una delle tre cariche istituzionali.

6. Entro 60 giorni dalla nomina il Presidente, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

#### *Art. 16 - Competenza della Giunta dell'Unione*

1. La Giunta collabora con il Presidente dell'Unione nella amministrazione dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. La Giunta dell'Unione compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dal d.lgs. 267/2000 T.U.E.L. o dal presente statuto, del Presidente, del Segretario o di funzionari.

La Giunta dell'Unione invia bimestralmente l'elenco delle delibere assunte a tutti i Consiglieri dell'Unione.

3. La Giunta dell'Unione svolge attività propositiva e d'impulso nei confronti del Consiglio e riferisce annualmente allo stesso sulla propria attività.

4. La Giunta dell'Unione adotta i regolamenti sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi dell'Unione, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

5. Nell'ambito delle sua competenza residuale, la Giunta delibera le proposte di indirizzo specifico per i responsabili, le proposte di programmi, di piani e di bilancio (di previsione e di rendiconto di gestione) da sottoporre all'attenzione e approvazione del Consiglio. Predispone ed esamina preventivamente, inoltre, i regolamenti da approvarsi in Consiglio.

#### *Art. 17 - Decadenza e revoca dei componenti della Giunta*

1. Il Presidente dell'Unione può disporre la revoca della nomina di un assessore – purché non ricopra una carica istituzionale di cui all'art. 7 – e la relativa sostituzione, senza che ciò comporti la decadenza dell'intera giunta.

#### *Art. 18 - Incompatibilità per i componenti degli organi dell'Unione*

1. Nei casi in cui si verificano cause di incompatibilità, previste dalla normativa vigente, con la carica di componente di uno degli organi dell'Unione, si applicano le disposizioni contenute nella legge 23 aprile 1981 n. 154 e T.U. n. 267/2000 Capo 2° Titolo 3°.

2. In mancanza di opzioni da parte dell'interessato, il Consiglio dichiara la decadenza dalla carica ricoperta nell'ambito dell'Unione.

#### *Art. 19 - Divieto di incarichi e consulenze*

1. Al Presidente, Vice Presidente e Presidente del Consiglio dell'Unione, agli Assessori ed ai Consiglieri dell'Unione è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituti dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dell'Unione.

#### *Art. 20 - Permessi, indennità*

1. Al Presidente, Vice Presidente e Presidente del Consiglio dell'Unione, agli Assessori ed ai Consiglieri dell'Unione si applicano le norme dell'art. 6 della legge 23 marzo 1981 n. 93 e della legge 27 dicembre 1985 n. 816 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto attiene i permessi e le indennità spettanti (d.lgs. 267/2000 Titolo 3° – Capo 4°).

2. In particolare:

- a) al Presidente dell'Unione spetta l'indennità prevista

per Sindaci di Comuni di pari dimensione demografica dell'Unione;

b) al Vice Presidente e al Presidente del Consiglio dell'Unione non spetta alcuna indennità;

c) agli Assessori (non ricoprenti una delle cariche di cui all'art. 7) spetta l'indennità di cui al comma 1;

d) ai Consiglieri dell'Unione (non componenti la Giunta dell'Unione) spetta un gettone di presenza secondo quanto previsto al comma 1.

3. L'importo delle indennità o gettoni di presenza potranno essere modificate in riduzione rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente con atto deliberativo dell'organo al quale si fa riferimento.

#### *Art. 21 - Regolamenti*

1. L'Unione disciplina la propria organizzazione ed attività mediante appositi regolamenti, adottati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto.

2. Entro un anno dall'insediamento, il Consiglio delibera il regolamento di contabilità nonché i regolamenti per il funzionamento degli organi e degli uffici, degli organismi di partecipazione e per l'esercizio delle funzioni.

3. I regolamenti, ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione, sono ripubblicati, ai soli fini conoscitivi, all'albo pretorio dell'Unione e dei Comuni facenti parte per quindici giorni.

4. Nella fase transitoria fino all'adozione e all'esecutività dei regolamenti in genere, si applicano le disposizioni di legge in materia e in particolare al d.lgs. 267/2000 e la normativa relativa agli Enti Locali.

#### *Art. 22 - Controllo sugli atti dell'Unione*

1. Gli atti dell'Unione sono soggetti a controllo secondo la normativa vigente per i Comuni e le Province.

#### *Art. 23 - Norme generali per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta*

1. Le deliberazioni del Consiglio e della Giunta dell'Unione devono seguire un numero progressivo e un ordine cronologico. Le stesse sono raccolte e depositate nell'ufficio segreteria dell'Unione.

2. Le deliberazioni consiliari sono sottoscritte:

- dal Presidente del Consiglio dell'Unione nella sua qualità di presidente dell'organo deliberante;
- dal Presidente dell'Unione nella sua qualità di organo proponente l'ordine del giorno;
- dal Segretario dell'Unione.

3. Le deliberazioni della Giunta sono sottoscritte:

- dal Presidente dell'Unione nella sua qualità di presidente dell'organo deliberante;
- dal Segretario dell'Unione.

4. Fatta eccezione per le proposte di deliberazione che necessitano regolare parere di conformità finanziaria, il Consiglio dell'Unione può modificare le proposte stesse apportando emendamenti non sostanziali. Nel caso gli emendamenti siano sostanziali, la proposta di deliberazione deve essere rinviata ovvero deve essere richiesto, seduta stante, parere tecnico-legale al Segretario. Il rinvio deve essere sempre soggetto a votazione e la decisione assunta a maggioranza assoluta.

### **TITOLO III PARTECIPAZIONE**

#### *Art. 24 - Criteri generali*

1. L'Unione adotta la partecipazione come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi. Tutti gli atti dell'Unione sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dallo specifico regolamento, da adottare e disciplinante anche il diritto di accesso agli atti amministrativi.

2. A tal fine, l'Unione può promuovere, secondo le forme previste dal presente statuto, la collaborazione dei cittadini in sede di predisposizione dei propri atti decisionali e di formulazione dei propri piani ed attua iniziative volte ad illustrare alla popolazione il contenuto e le motivazioni delle proprie scelte, garantendo la pubblicità degli atti.

3. L'Unione promuove e valorizza le libere associazioni senza finalità di lucro operanti sul territorio, aventi finalità sociali nel campo dei servizi alla persona, nonché per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale locale, favorendo la partecipazione delle stesse alla vita pubblica locale.

4. Sono garantite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi dei cittadini che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti dell'Unione.

5. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano all'Unione.

#### *Art. 25 - Decisioni di grande interesse pubblico*

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, di pianificazione del territorio o comunque di grande interesse pubblico locale, può provvedere all'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia.

2. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i Comuni componenti, l'Amministrazione Provinciale, enti, organizzazioni sindacali e di categoria, altre associazioni, esperti.

3. Gli enti e le organizzazioni di cui al comma 2 possono chiedere che i loro rappresentanti siano uditi dagli organi dell'Unione.

4. Il Presidente dell'Unione può chiedere indirizzi e pareri in merito alle decisioni di grande interesse pubblico ai Consigli comunali dei Comuni dell'Unione. Ciò anche nel caso di indirizzi già specificati in sede di delega di funzioni.

#### *Art. 26 - Istanze, osservazioni, proposte*

1. I cittadini, gli organi dei Comuni componenti l'Unione, la Provincia e altri Enti, le associazioni, le organizzazioni sindacali e di categoria possono presentare all'Unione istanze, osservazioni e proposte scritte, su questioni di interesse collettivo e su progetti di deliberazione dell'Unione stessa.

2. Le istanze, le osservazioni e le proposte devono essere inoltrate all'organo competente, che deve pronunciarsi in merito entro il termine di sessanta giorni.

3. I presentatori delle istanze, delle osservazioni e delle proposte - o un loro rappresentante esplicitamente delegato per iscritto - possono essere sentiti dall'organo dell'Unione, che è tenuto ad esprimersi.

#### *Art. 27 - Referendum consultivo*

1. Qualora l'Unione debba assumere decisioni di particolare rilevanza, la popolazione può essere consultata mediante l'espletamento di un referendum consultivo, che non può aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

2. L'indizione del referendum può essere richiesta:

1) dal Consiglio dell'Unione, che deve esprimersi mediante deliberazione della maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati;

2) dai Consigli comunali dei Comuni componenti, che devono esprimersi mediante deliberazione della maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

3. Le deliberazioni consiliari, aventi per oggetto l'indizione di referendum, devono contenere la bozza di quesito da sottoporre a referendum. Il quesito è approvato con delibera del Consiglio dell'Unione.

4. Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell'Unione, ad esclusio-



ne di ciò che attiene alle finanze ed ai tributi dell'Unione, alla pianificazione territoriale ed urbanistica, nonché a modifiche da apportare al presente statuto.

5. Il referendum è considerato valido qualora abbia votato il 50% + 1 degli aventi diritto residenti nell'Unione.

6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dal Presidente del Consiglio, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall'esito della consultazione popolare, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.

#### Titolo IV

##### FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

###### Art. 28 - Rapporto con i Comuni componenti l'Unione

1. Per garantire l'informazione in merito all'attività dell'Unione, a ciascun Comune componente è trasmessa copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione, nonché dell'elenco delle deliberazioni adottate, che devono essere esposti all'albo pretorio di ciascun ente.

2. L'Unione invita i Comuni componenti ad inviare copia degli avvisi di convocazione dei rispettivi Consigli, con l'indicazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

###### Art. 29 - Convenzioni e commissioni tecniche

1. L'Unione può stipulare, con apposito atto consiliare, con altri enti locali e con altri enti pubblici apposite convenzioni per svolgere e gestire in modo coordinato funzioni e servizi.

2. Tutte le altre tipologie di convenzione sono di competenza della Giunta dell'Unione.

3. Lo schema di convenzione deve essere approvato con deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti, nella quale devono essere indicati:

- a) le ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale del ricorso alla convenzione;
- b) i fini e la durata della convenzione;
- c) le modalità di finanziamento;
- d) le modalità di funzionamento, gli obblighi e le garanzie reciproci, le forme di consultazione degli enti convenzionati.

4. Per l'espletamento dei fini propri, l'Unione può avvalersi, previa deliberazione del Consiglio e a seguito di accordi con gli enti interessati, degli uffici periferici della Regione e di altri Enti Pubblici, degli uffici dei Comuni componenti, nonché dell'operato di commissioni tecniche eventualmente istituite.

###### Art. 30 - Accordi di programma

1. Per l'esecuzione di interventi, opere e programmi che coinvolgono una pluralità di enti o di livelli di governo, l'Unione può promuovere accordi di programma, al fine di assicurare il coordinamento delle azioni, nel rispetto delle disposizioni di legge.

2. L'accordo è approvato con atto formale, sottoscritto dai legali rappresentanti delle amministrazioni coinvolte, fatto salvo quanto previsto all'art. 43. Nell'accordo devono essere indicati:

- a) tempi previsti;
- b) modalità di finanziamento;
- c) adempimenti previsti, obblighi degli enti sottoscrittori, garanzie riconosciute.

#### Titolo V

##### UFFICI E PERSONALE

###### Art. 31 - Il Segretario dell'Unione

1. L'Unione ha un Segretario con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario dell'Unione è nominato, di regola, dal Presidente dell'Unione tra i Segretari comunali dei Comuni associati.

3. Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali, e, su richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti.

4. Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede, attraverso persona di propria fiducia, alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente.

5. Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Presidente dell'Unione.

6. Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il Segretario in particolare definisce, previa consultazione dei responsabili degli uffici e d'intesa con la Giunta dell'Unione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Presidente dell'Unione su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

7. Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.

8. Il Presidente dell'Unione può affidare al Segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell'ente e/o, con il sistema dello scorporo di funzioni, singoli uffici o servizi facenti parte di settori già attribuiti ad altro responsabile.

9. Il Segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dell'ente secondo modalità e direttive impartite dal Presidente dell'Unione, nel rispetto dell'autonomia responsabilità settoriale dei responsabili degli uffici e dei servizi.

10. Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Presidente dell'Unione, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici della Giunta dell'Unione.

11. Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente.

12. Il Segretario dell'Unione, qualora sia Segretario di un Comune, roga anche gli atti in forma pubblica nell'interesse dell'Unione su richiesta del Presidente dell'Unione.

13. In caso d'impedimento, dovuto anche ad improvvisa assenza o per incompatibilità, il Segretario è sostituito, su designazione del Presidente dell'organo deliberante riunito, da un membro dello stesso.

###### Art. 32 - Organizzazione degli uffici

1. L'Unione provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti.

2. I criteri ai quali deve ispirarsi la logica organizzativa sono l'autonomia, la funzionalità, l'economicità di gestione.

3. Per una moderna e funzionale organizzazione, l'amministrazione adotta le metodologie e le tecnologie più idonee a rendere efficiente ed efficace l'azione amministrativa, assicurando il monitoraggio permanente dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini; in particolare, sono adottati metodi e tecniche per il controllo di ge-



stione, la contabilità analitica e la automazione negli uffici e nei servizi.

4. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale, mobilità, professionalità.

5. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza degli obiettivi.

#### *Art. 33 - Personale dell'Unione*

1. L'Unione può assumere personale proprio, previa adozione della pianta organica, e può anche avvalersi dell'opera del personale dipendente dei Comuni che ne fanno parte, secondo le modalità vigenti e le forme consentite.

2. L'esercizio delle funzioni e dei servizi oggetto dell'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture burocratico-amministrative, compatibilmente con le esigenze dei singoli Comuni.

3. Nel caso di scioglimento, il personale dell'Unione transita nei ruoli organici dei comuni interessati così come previsto all'art. 4, comma 8.

4. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli Enti Locali.

5. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Regioni - Enti Locali.

6. L'Unione informa i rappresentanti dei lavoratori democraticamente individuati circa gli atti ed i provvedimenti che riguardano il personale, l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento degli Uffici, rimanendo esclusa ogni forma di ingerenza su scelte di merito che esulano dai campi della contrattazione decentrata.

7. La struttura amministrativa dell'Unione deve prevedere, almeno, le figure del Segretario dell'Unione e del Responsabile del Settore Finanziario.

## **Titolo VI ORDINAMENTO FINANZIARIO**

### *Art. 34 - Ordinamento*

1. L'ordinamento finanziario è riservato alla legge.

2. L'Unione, nell'ambito della finanza pubblica, è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e derivate.

3. L'Unione è titolare di potestà impositiva in materia di tasse, tariffe e contributi, in relazione ai servizi dalla stessa gestiti e comunque secondo quanto previsto dagli atti di delega delle funzioni da parte dei Consigli comunali.

### *Art. 35 - Risorse finanziarie*

1. La finanza dell'Unione è costituita da:

- contributi erogati dalle amministrazioni statali, regionali e provinciali;
- trasferimenti operati dai comuni componenti;
- tasse e diritti per servizi pubblici;
- risorse per investimenti;
- altre entrate;
- contributi erogati dalla Unione Europea e altri organismi.

2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge e dagli atti di delega delle funzioni dei Comuni costituenti, l'Unione istituisce, con deliberazione consiliare, tributi, tasse, tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile e con opportune differenziazioni, al costo dei relativi servizi.

### *Art. 36 - Rapporti finanziari con i Comuni costituenti l'Unione*

1. Nei limiti delle deleghe conferite dai Comuni, l'Unione introita tasse, tariffe e contributi relativi ai servizi gestiti affidati direttamente all'Unione stessa.

2. Le spese annuali di gestione corrente dell'Unione non coperte da entrate proprie sono ripartite (nel bilancio di previsione) o ripianate (nel rendiconto di gestione) dai Comuni associati in base al criterio della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello relativo al bilancio considerato.

3. I Comuni possono stabilire altresì di vincolare quota parte dell'avanzo di amministrazione comunale accertato con l'ultimo conto consuntivo approvato, destinandolo all'Unione, in base ai criteri stabiliti dal precedente comma 2.

### *Art. 37 - Attività finanziaria*

1. L'Unione si dota di un regolamento di contabilità, in base alle disposizioni contenute nell'art. 152 del T.U.E.L. n. 267/2000.

2. Nel regolamento di contabilità si applicano i principi contabili stabiliti dalla legge e le modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche dell'Unione, ferme restando le disposizioni volte ad assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema finanziario e contabile.

3. Il regolamento di contabilità deve prevedere metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

4. Il regolamento di contabilità contiene le norme regolamentari che disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, impulso, proposta e garanzia, con osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

### *Art. 38 - Bilancio*

1. La gestione finanziaria dell'Unione si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza finanziaria, deliberato dal Consiglio dell'Unione entro i termini stabiliti dalla legge.

2. L'anno finanziario dell'Unione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

3. Il bilancio annuale di previsione - redatto nell'osservanza dei principi di universalità, annualità, veridicità, unità, integrità, pubblicità e pareggio economico-finanziario - deve favorire una lettura per programmi, affinché siano consentiti oltre al controllo finanziario e contabile, anche il controllo sulla gestione e la verifica dell'efficacia dell'azione dell'Unione.

4. Al bilancio annuale sono allegati:

- la relazione previsionale e programmatica;
- il bilancio pluriennale;
- tutti i documenti previsti dall'art. 172 del T.U. 267/2000;
- il Programma Triennale e l'Elenco Annuale delle Opere Pubbliche.

5. L'Unione assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione, secondo le modalità definite nel regolamento di contabilità.

### *Art. 39 - Rendiconto di gestione*

1. I fatti gestionali ed il risultato contabile di amministrazione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto, che comprende il conto del bilancio e il conto del patrimonio; il conto economico sarà allegato al rendiconto in base alle disposizioni contenute negli artt. 227 e seguenti del T.U. n. 267/2000.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, entro il termine fissato dalla legge.

3. Sono allegati al rendiconto, come disposto dall'art. 227 comma 4° del T.U.E.L.:

a) la relazione illustrativa della Giunta che, ai sensi dell'art. 151 comma 6° del T.U.E.L., esprime valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;

b) la relazione del collegio dei revisori del conto, ai sensi dell'art. 239 comma 1° lettera «d» del T.U.E.L.;

c) l'elenco dei residui attivi e passivi, distinti per anni di provenienza.

4. Le modalità di redazione del conto economico, del bilancio e del patrimonio, nonché le procedure per il risanamento finanziario, il controllo e la salvaguardia degli equilibri di bilancio sono stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

#### *Art. 40 - Controllo interno*

1. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e dei singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnico-contabile e amministrativa del Responsabile di Settore e del Segretario - Direttore o dalla figura prevista dal Regolamento di funzionamento degli Uffici. Il tutto come previsto dal T.U.E.L. e dal Regolamento di contabilità.

3. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della relativa copertura finanziaria, rilasciata dal responsabile del servizio finanziario; in mancanza di detta attestazione, l'atto è nullo di diritto.

4. L'Unione, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, individua strumenti e metodologie adeguati a:

a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare le prestazioni del personale;

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

5. Il regolamento di contabilità stabilisce i metodi, gli indicatori ed i parametri per la valutazione di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.

#### *Art. 41 - Revisione economico-finanziaria*

1. Il Consiglio dell'Unione affida la revisione economico-finanziaria ad un collegio dei revisori secondo le disposizioni di cui al Titolo VII del d.lgs. 267/2000 T.U.E.L.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 239, comma 6 del d.lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) ai revisori del conto potranno essere attribuiti ulteriori ampliamenti delle funzioni loro affidate.

#### *Art. 42 - Servizio di Tesoreria*

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad una banca autorizzata a svolgere attività bancaria, finanziaria e creditizia o a società per azioni regolarmente costituite con capitale sociale interamente versato non inferiore a Euro 1 milione, aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi degli Enti Locali e che alla data del 25 febbraio 1995 risultavano in possesso del codice rilasciato dalla Banca d'Italia per operare in tesoreria unica, a condizione che abbiano adeguato entro il 10 marzo 2000 il capitale sociale a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo o a altri soggetti abilitati per legge.

2. Il servizio di tesoreria viene affidato a seguito di gara

di licitazione privata fra i soggetti indicati al comma precedente. Il soggetto al quale viene affidato il servizio di tesoreria, ove, per lo svolgimento del servizio, non fosse dotato di filiale, succursale, o idoneo sportello di Tesoreria nel territorio dell'Unione, si obbliga ad aprire tali sedi nel termine massimo di tre mesi dalla data di comunicazione dell'affidamento del servizio.

3. Qualora sia motivata la convenienza e il pubblico interesse, il servizio può essere rinnovato al tesoriere in carica per una sola volta e per un uguale periodo rispetto all'originario affidamento.

4. L'affidamento del servizio viene regolato sulla base di convenzione approvata dal Consiglio dell'Unione.

5. La convenzione, oltre i criteri per l'affidamento del servizio, deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

a) durata del contratto, non inferiore a due anni, né superiore a nove anni;

b) misura dei tassi creditori e debitori;

c) valuta delle riscossioni e dei pagamenti;

d) eventuale compenso annuo;

e) valore convenzionale del contratto, con riferimento alla durata, da assumere a base per la determinazione dei diritti di segreteria nel caso di servizio reso gratuitamente;

f) eventuale impegno a concedere mutui e prefinanziamenti con relative modalità;

g) eventuale disponibilità alla concessione di contributi da destinarsi a iniziative culturali, sportive o alla progettazione di opere pubbliche comunali o di competenza dell'Unione.

6. In alternativa al tesoriere l'Ente Locale può affidare al concessionario della riscossione, sulla base di apposita convenzione, la riscossione, volontaria o coattiva o in ambedue le forme, delle entrate patrimoniali e assimilate nonché dei contributi spettanti, secondo le disposizioni di cui all'art. 49 del d.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni e integrazioni.

7. I rapporti dell'Unione con il tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

### **Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### *Art. 43 - Norme generali di rinvio*

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme ed i principi stabiliti nel Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000) e successive modificazioni ed integrazioni - fatta salva la normativa regolamentare vigente che, in caso di antinomia, soccombe alle norme statutarie e della legislazione ordinaria in materia.

#### *Art. 44 - Personale*

1. Fino all'adozione della dotazione organica ed assunzione di personale proprio, per consentire il normale espletamento dei compiti e delle funzioni dell'Unione, si ricorre alla stipulazione di apposita convenzione a norma dell'art. 30 del T.U.E.L. ovvero all'istituto del comando, distacco, assegnazione temporanea, collaborazioni, ecc., sussistendone gli estremi di legge.

#### *Art. 45 - Segretario dell'Unione*

1. Fino all'assegnazione di un proprio segretario, l'Unione si avvale, previa richiesta alla Agenzia Regionale dei Segretari e previa stipulazione di convenzione, del segretario comunale di uno dei comuni che la compongono; in caso di assenza del segretario titolare, le funzioni di segretario sono svolte dal suo sostituto.

#### *Art. 46 - Presidente dell'Unione*

1. Per la nomina di cui all'art. 7, comma 5, il termine di presentazione delle linee programmatiche previsto al-

l'art. 15, comma 6, decorre dalla data di attivazione del primo servizio delegato all'Unione.

*Art. 47 - Bilancio e programmazione finanziaria*

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro il 30 giugno 2004, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale ai sensi di quanto disposto dal Titolo II artt. 162 e segg. del T.U.E.L.

2. Per la gestione dell'esercizio 2003, il Consiglio dell'Unione approva un piano di revisione di spese da suddividere in capo ai Comuni sulla base dei criteri stabiliti al precedente art. 36 – che saranno imputate sui rispettivi bilanci, allocate in apposito capitolo del Titolo I, sezione IX della spesa.

*Art. 48 - Gestione del servizio di tesoreria*

1. La Giunta dell'Unione propone al Consiglio dell'Unione che delibera, un affidamento temporaneo ad un istituto bancario, avente idonei requisiti per la partecipazione alla gara prevista dall'art. 42 comma 2 del presente statuto, che svolgerà il servizio di tesoreria dell'Unione fino all'espletamento della gara stessa.

2. Fino all'approvazione del regolamento di contabilità – ai sensi del precedente art. 21 – l'organo di revisione economico-finanziario di ogni Comune provvede alla verifica ordinaria di cassa dell'Unione, con cadenza trimestrale, e la trasmette alla Giunta dell'Unione.

*Art. 49 - Entrata in vigore*

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento dei controlli stabiliti dalla legge, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, unitamente all'atto costitutivo, ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

Direzione e redazione: GIUNTA REGIONALE - via F. Filzi, 22 - 20124 Milano - tel. 02/6765 - interni: 4071 - 4107  
Informazioni per avvisi e vendita Burl: tel. 02/6765 - interno 6891  
Editore e stampatore: LA TIPOGRAFICA VARESE S.P.A. - Via Cherso, 2 - 21100 Varese  
Tel. 0332/332160 - Fax 0332/331737 - Indirizzo Internet: [www.infopoint.it](http://www.infopoint.it) - Indirizzo e-mail: [burl@infopoint.it](mailto:burl@infopoint.it)  
Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Varese al n. 313 del 17 marzo 1977